



# COMUNE DI SUPERSANO

*Provincia di Lecce*

COPIA

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>Numero 15</b> <b>Data 26-04-2021</b>	<b>OGGETTO: ACCONTO TARI 2021 E RELATIVE SCADENZE: DETERMINAZIONI</b>
--	---

<i>Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000</i>	<b>Verbale della seduta</b>																										
Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica Data 16-04-2021  Il Responsabile del Servizio proponente  <b>f.to MELE Sandra</b>	L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 17:35, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, convocato dal Presidente del Consiglio. Fatto appello risultano: <table border="1"><tr><td><b>CORRADO Bruno</b></td><td><b>P</b></td></tr><tr><td><b>PALESE Giuseppe</b></td><td><b>P</b></td></tr><tr><td><b>NEGRO Sandro</b></td><td><b>P</b></td></tr><tr><td><b>FRASCARO Stefano</b></td><td><b>P</b></td></tr><tr><td><b>NEGRO Paolo Antonio</b></td><td><b>P</b></td></tr><tr><td><b>VINCENTI Mauro</b></td><td><b>P</b></td></tr><tr><td><b>COCCO Luigi</b></td><td><b>P</b></td></tr><tr><td><b>CASTO Massimo</b></td><td><b>P</b></td></tr><tr><td><b>ROMANO Maria Rosaria</b></td><td><b>P</b></td></tr><tr><td><b>BROCCA Lucia</b></td><td><b>P</b></td></tr><tr><td><b>ANTONAZZO Marco</b></td><td><b>P</b></td></tr><tr><td><b>MAGLIE Luigi</b></td><td><b>P</b></td></tr><tr><td><b>CORRADO Rocco</b></td><td><b>A</b></td></tr></table>	<b>CORRADO Bruno</b>	<b>P</b>	<b>PALESE Giuseppe</b>	<b>P</b>	<b>NEGRO Sandro</b>	<b>P</b>	<b>FRASCARO Stefano</b>	<b>P</b>	<b>NEGRO Paolo Antonio</b>	<b>P</b>	<b>VINCENTI Mauro</b>	<b>P</b>	<b>COCCO Luigi</b>	<b>P</b>	<b>CASTO Massimo</b>	<b>P</b>	<b>ROMANO Maria Rosaria</b>	<b>P</b>	<b>BROCCA Lucia</b>	<b>P</b>	<b>ANTONAZZO Marco</b>	<b>P</b>	<b>MAGLIE Luigi</b>	<b>P</b>	<b>CORRADO Rocco</b>	<b>A</b>
<b>CORRADO Bruno</b>	<b>P</b>																										
<b>PALESE Giuseppe</b>	<b>P</b>																										
<b>NEGRO Sandro</b>	<b>P</b>																										
<b>FRASCARO Stefano</b>	<b>P</b>																										
<b>NEGRO Paolo Antonio</b>	<b>P</b>																										
<b>VINCENTI Mauro</b>	<b>P</b>																										
<b>COCCO Luigi</b>	<b>P</b>																										
<b>CASTO Massimo</b>	<b>P</b>																										
<b>ROMANO Maria Rosaria</b>	<b>P</b>																										
<b>BROCCA Lucia</b>	<b>P</b>																										
<b>ANTONAZZO Marco</b>	<b>P</b>																										
<b>MAGLIE Luigi</b>	<b>P</b>																										
<b>CORRADO Rocco</b>	<b>A</b>																										
Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile Data 16-04-2021  Il Responsabile dell'Uff. Economico Finanziario  <b>f.to MELE Sandra</b>  _____	Risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.  Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Olga Toriello.  Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.																										

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato *il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;*

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

*a) per quanto riguarda la TARI:*

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

VISTO il Regolamento per la disciplina della TARI adottato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 23/06/2020;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 14 del 23/06/2020 con il quale sono state determinate le tariffe TARI per l'anno 2020;

DATO ATTO che il Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 “Decreto sostegni” contenente misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22/03/2021, all'art. 30 comma 5 in tema di Regolamenti e tariffe Tari, prevede che: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla Tari o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, fermo restando il termine del 30 giugno, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. ...”.*

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comma 169, della Legge 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 26-04-2021 Comune di Supersano

*all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;*

**DATO ATTO:**

- *che l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, così come modificato dal D.L. 06 marzo 2014, n. 16, coordinato con la legge di conversione 02 maggio 2014, n. 68, dispone che: "(...) Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla TASI";*
- *che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 5648 del 24/03/2014, ha chiarito e precisato che i Comuni, anche nelle more dell'approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI, possono stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo e prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente, senza la necessità di introdurre una disposizione legislativa che preveda la possibilità di emettere avvisi di pagamento in acconto, in quanto il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, si ritiene possa liberamente determinare le modalità di riscossione della TARI;*

*RICHIAMATO, altresì, l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto dall'art. 15-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

*RITENUTO nelle more della validazione/approvazione del piano finanziario secondo le procedura definita dall'art. 6 della Delibera ARERA n. 443/2019 e dell'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021, al quale ultimo adempimento dovrà provvedersi, in ogni caso, nei termini fissati da su citato Decreto Sostegno, di stabilire le rate di versamento della TARI 2021 e le relative scadenze, prevedendo l'emissione di un acconto, sulla base delle tariffe applicate l'anno precedente, e di una rata a saldo con scadenza successiva al 1° dicembre 2021 (per il successivo conguaglio), in considerazione della necessità di assicurare al Comune la disponibilità, in tempi adeguati e certi, delle somme necessarie al pagamento degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;*

**RITENUTO di definire il versamento dell'acconto del tributo in argomento per l'anno 2021 in n. 3 rate con scadenza:**

- RATA UNICA: 30 giugno 2021;**
- RATA 1: 30 giugno 2021;**
- RATA 2: 31 luglio 2021;**
- RATA 3: 31 agosto 2021;**

e determinato in misura pari ad 11/12 dell'importo dovuto a titolo di TARI in base alle tariffe vigenti al 31/12/2020, oltre al tributo provinciale del 5% con riferimento alle posizioni e superfici occupate alla data di elaborazione dell'avviso di pagamento.

**VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;**

**DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 26-04-2021 Comune di Supersano**

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis DLgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Uditi gli interventi riportati nell' allegato resoconto stenotipografico;

Con voti favorevoli n.10 e astenuti n. 02 ( Maglie L., Antonazzo M.) su n. 12 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa esplicitate e che qui si hanno per integralmente richiamate e trascritte:

1. DI STABILIRE il versamento dell'acconto del tributo TARI per l'anno 2021 in n. 3 rate con scadenza come di seguito indicato:  
RATA UNICA: 30 giugno 2021;  
RATA 1: 30 giugno 2021;  
RATA 2: 31 luglio 2021;  
RATA 3: 31 agosto 2021;

e determinato in misura pari ad 11/12 dell'importo dovuto a titolo di TARI in base alle tariffe vigenti al 31/12/2020, oltre al tributo provinciale del 5% con riferimento alle posizioni e superfici occupate alla data di elaborazione dell'avviso di pagamento.

2. DI DEMANDARE a successivo atto consiliare l'approvazione delle tariffe TARI 2021 e della scadenza (successiva al 1° dicembre 2021) della rata Saldo/conguaglio, previa pubblicazione della relativa delibera sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre 2021;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

Con voti favorevoli n.10 e astenuti n. 02 ( Maglie L., Antonazzo M.) su n. 12 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Firmati digitalmente all'originale

Il Presidente  
F.to Assessore Stefano FRASCARO

Il Segretario Comunale  
F.to dott.ssa Olga Toriello

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

**ATTESTA**

Che il presente atto di deliberazione:

 **E' Copia conforme all'originale**

Dalla Residenza Comunale, li 07-05-2021

Il Funzionario Incaricato